

Prot. 4001/2018



Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza

(decreto di formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili, previsto dall'art. 179-ter disp. att. cod. proc. civ.)

Il Presidente del Tribunale

Premesso che l'introduzione, da parte del legislatore, delle figure professionali cui possono essere delegate le operazioni inerenti alle procedure immobiliari è stata articolata attraverso una rigida regolamentazione, che impone al giudice di scegliere il professionista solo nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. cod. proc. civ.¹;

¹ **Articolo 179 Ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)**

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Considerato che tale elenco è formato esclusivamente sulla base dei nominativi trasmessi dal Consiglio notarile, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, e che, conseguentemente, i professionisti interessati allo svolgimento di tale attività devono ottenere, prioritariamente, l'inserimento nell'elenco gestito dai rispettivi Ordini professionali di appartenenza, secondo le procedure e le modalità previste dall'Ordine stesso;

Dato atto che, nel corso della riunione congiunta del 24 ottobre 2018, i rappresentanti degli Ordini professionali si sono impegnati a depositare ovvero a integrare detti elenchi, corredati dalle schede individuali dei professionisti, e che allo scopo è stata concordata la data ultima del 30 novembre 2018;

Rilevato che gli Ordini professionali hanno provveduto agli evocati incombenti, per modo che può procedersi alla formazione dell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., così come agli adempimenti conseguenti, nei termini di cui al dispositivo;

Osservato che le formalità di cui all' 179-ter disp. att. cod. proc. civ. sono poste a garanzia della trasparenza e della pubblicità degli incarichi, con il ruolo di garante del presidente del tribunale;

Ritenuto che, in tale prospettiva, appare opportuno realizzare la massima trasparenza nei rapporti tra organizzazione giudiziaria e cittadini, rendendo noto a tutti chi sono i professionisti che collaborano con la Sezione "Fallimentare, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni", e quali e quante procedure vengono loro affidate. A tale scopo la Presidente della Sezione Fallimentare disporrà, semestralmente, la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Brescia dei nominativi dei professionisti nominati nello stesso periodo, con il numero di incarichi assegnato a ciascun professionista (a partire dal semestre 01.01/30.06.2019);

Visto, altresì, il decreto n. 42/2018 in data 9 novembre 2018, recante *"riorganizzazione del settore delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi, a seguito dello scorporo dalla Sezione Impresa della "IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni"*, esaminato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 28 novembre 2018 nella quale ha espresso unanime parere favorevole, per modo che esso è divenuto esecutivo da tale data (28 novembre 2018), salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare;

Tanto premesso,

DECRETA

E' formato l'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., sulla base dei nominativi trasmessi entro il 30 novembre 2018 dal Consiglio notarile distrettuale, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio dell'Ordine

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia, costituenti parte integrante del presente decreto.

L'elenco così formato sarà immediatamente trasmesso alla Presidente della IV Sezione Civile "Fallimentare, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni", per quanto di ulteriore competenza.

Alla formazione ed alla tenuta di detto elenco è preposto il Funzionario giudiziario dott.ssa Annalisa Ciciriello, responsabile delle Cancellerie Civili delle Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari.

Presso il predetto Ufficio è tenuta la raccolta delle domande di iscrizione, con allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni.

La domanda di iscrizione deve essere diretta al Presidente del Tribunale e fatta pervenire, tramite l'Ordine di appartenenza, unitamente al relativo elenco, all'Ufficio di Presidenza a mezzo PEC.

L'elenco in questione è formato con cadenza triennale (2018/2020, ecc.), salve successive adesioni o revoche da parte di singoli Professionisti, inviate dai rispettivi Ordini per l'aggiornamento dell'Elenco ufficiale del Tribunale².

Per conseguire la massima trasparenza nei rapporti tra organizzazione giudiziaria e cittadini, la Presidente della IV Sezione "Fallimentare, Procedure

² **L'entrata in vigore delle nuove regole e la disciplina transitoria**

L'attuale versione dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. è stata inserita dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Tale disciplina, tuttavia, non è immediatamente operativa.

Infatti, l'art. 5-bis, comma 5, del menzionato d.l. 3 maggio 2016, n. 59, prevede che le operazioni di vendita *«continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»*, fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia con cui, alla stregua della nuova disciplina, dovranno essere stabiliti gli obblighi di formazione iniziale, la composizione delle commissioni distrettuali e il loro funzionamento.

Tale decreto si sarebbe dovuto adottare, secondo quanto previsto dalla citata norma transitoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2016). Ad oggi non è stato ancora emesso e non pare che la sua adozione sia imminente.

Il Ministero ha quindi ritenuto di intervenire, con una circolare dell'11 gennaio 2018, per chiarire che, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., gli elenchi dei professionisti disponibili a volgere le funzioni di delegato alla vendita possono essere aggiornati sulla base della procedura e dei requisiti previsti dalla vecchia disciplina.

In realtà, l'ultrattività della precedente versione dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. si protrarrà — come si è anticipato — fino a dodici mesi dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, alla cui adozione è subordinata l'entrata in vigore di quella nuova. Decorso un anno dall'emanazione del predetto decreto ministeriale, la circolare puntualizza che, sostanzialmente, i vecchi elenchi decadranno e la possibilità per i professionisti di essere nuovamente nominati sarà subordinata all'iscrizione nel nuovo elenco, ossia di quello redatto a cura dell'istituenda commissione distrettuale.

Concorsuali ed Esecuzioni” disporrà, semestralmente, la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Brescia dei nominativi dei professionisti delegati nello stesso periodo, con il numero di incarichi assegnato a ciascun professionista (a partire dal semestre 01.01/30.06.2019).

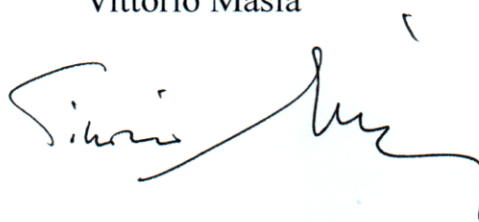
DISPONE

la comunicazione immediata del presente provvedimento, non costituente variazione tabellare:

- ai presidenti ed ai giudici coordinatori di sezione;
- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- al Dirigente amministrativo, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;
- ai Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Signor Presidente della Corte di Appello, sede, per l’esercizio della vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi.

Brescia, 4 dicembre 2018

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.